

# DELITTO DI PERCOSSE

**Prof. Simona Zaami**

Sezione dipartimentale di Medicina Legale

Università di Roma "Sapienza"

# Il delitto di percosse

**Art. 581 c.p. (*Delitto di percosse*):** Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una **malattia nel corpo o nella mente**, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il codice penale italiano fa rientrare il delitto di percosse nell'ambito dei **delitti contro la persona**.

Il delitto, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente e se la violenza non è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, è punito **secondo l'articolo 581 c.p.** con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

# Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico protetto nel reato di percosse è **l'incolumità individuale**; infatti l'ordinamento giuridico mira a proteggere, con la previsione della punibilità del delitto di percosse, l'incolumità della persona nella sua dimensione fisica e psichica e, più in generale, il bene salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, come "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*".

## Soggetto attivo del reato

Il **soggetto attivo** del reato può essere **qualunque individuo** e il reato si intende consumato nel momento in cui è realizzato l'atto di percuotere un'altra persona. Con l'atto del percuotere si intende battere, colpire un individuo mediante una **condotta commissiva** che può realizzarsi utilizzando mezzi di offesa naturali (mani, piedi, testa) secondo la giurisprudenza prevalente o con mezzi d'offesa artificiali (sassi, bastoni, libri, ecc.).

## Assenza di malattia

Quali esempi possiamo citare gli atti di sferrare un pugno, un calcio, strattonare, pizzicare o sferrare uno schiaffo con violenza in modo tale da arrecare sofferenza ad altro soggetto. Il risultato ai fini della configurazione del reato in oggetto deve essere quello di infliggere dolore a qualcuno.

Alla sofferenza ed al dolore possono associarsi segni obiettivi come ad esempio ecchimosi, gonfiore della parte del corpo colpita, ma la condizione essenziale ai fini della configurazione del delitto *de quo* è che la situazione dolorosa ed eventualmente disfunzionale sia di **tipo transitorio** e che **non si instauri una malattia** ossia deve trattarsi di atto violento che non cagioni nella vittima effetti patologici o postumi di alcun genere costituenti malattia (Cass. n. 7388/1985).

## Segue...

La giurisprudenza ribadisce come la differenza fondamentale tra delitto di percosse e delitto di lesione personale si fonda sul concetto di assenza/presenza di malattia; infatti **il reato di percosse produce una mera sensazione dolorosa transitoria ed assenza di malattia**, mentre il secondo cagiona al soggetto passivo una lesione dalla quale deriva **sempre una malattia** nel corpo e/o nella mente (Cass. n. 15420/2008; Cass. n. 714/1999).

# Soggetto passivo del reato

Il **soggetto passivo** è necessariamente **un essere vivente**, poiché l'azione violenta contro un individuo non più in vita potrebbe integrare semmai l'ipotesi di **vilipendio di cadavere** di cui all'art. 410 c.p.



## Elemento oggettivo

Si tratta di un **reato formale, o di pura condotta**, nel quale l'evento si immedesima con l'azione: il delitto di percosse infatti si consuma nel momento in cui è realizzata la condotta violenta nei confronti di un individuo, idonea a produrre sensazioni dolorose transitorie che non determinino quindi una malattia ossia esiti morbosi permanenti, altrimenti si configurerebbe il delitto di lesioni personali (Cass. n. 19405/2009; Cass. n. 186593/1990).

# Elemento soggettivo

- L'elemento psicologico del reato è rappresentato dalla **consapevolezza di percuotere**.
- Il delitto di percosse, pertanto, è **sempre doloso**, al contrario del delitto di lesione personale che può essere colposo o doloso.

## Aspetti procedurali

Il delitto di percosse è perseguibile soltanto a querela della **persona offesa, pertanto vi è esenzione del referto.**

Ciò significa che se non c'è la volontà manifesta della vittima di perseguire l'autore del reato, le autorità competenti non potranno indagare e quindi processare il reo.

Nel delitto di lesione personale vi può essere denuncia a querela o d'ufficio e vi può essere esenzione o obbligo di referto a seconda di precise fattispecie.

# I rapporti con altri reati

L'art 581 c.p. recita al comma 2:

*«Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato».*

Con riferimento ai rapporti con gli altri reati, non si applicano le disposizioni relative al delitto di percosse quando il delitto ex art. 581 c.p. rimane **assorbito in delitti più gravi**, in cui la violenza è circostanza aggravante o elemento costitutivo del reato [come, ad esempio, il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (Cass. n. 7043/2005), la violenza privata ex art. 610 c.p. (Cass. n. 4669/1995), la rapina (art. 628 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), ecc.].

# Differenze tra delitto di percosse e delitto di lesioni personali

<b>Elemento</b>	<b>Percosse</b>	<b>Lesione personale</b>
<b>Soggettivo</b>	dolo	dolo o colpa
<b>Condotta</b>	attiva	attiva o omissiva
<b>Evento</b>	assenza di malattia	malattia
<b>Punibilità</b>	a querela	a querela o d'ufficio
<b>Referto</b>	esenzione	esenzione o obbligo

## Giurisprudenza in materie di delitto di percosse Cassazione penale 13/06/2014 n. 51085

Il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, **comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica**, con la conseguenza che in tale ambito previsionale **rientra anche la spinta**, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.

## Cassazione penale 06/02/2013 n. 27990

Integra il delitto di percosse **il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo** del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.

## Cassazione penale 05/02/2013 n. 15839

La sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia, essendo **nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali** che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano.